


Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio/Aprile 2013 n. 1



SOMMARIO

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del T.A.R. Liguria 2013

II

Impossibilità di iscrizione all'Albo

III

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013

IV

Seconda mostra fotografica al Centro di Cultura

V

Pratica forense e frequenza della Scuola di specializzazione

VI

Regolamentazione degli accessi e delle uscite dal Palazzo di Giustizia

Seminario Parole in libertà

VII

Mostra dedicata a Piero Calamandrei

VIII


DE FERRARI

102

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del T.A.R. Liguria 2013

Sono lieto e onorato di portare a tutti i presenti, su delega del Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro, il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.


Come è ben noto, il 2012 si è concluso con un evento assai significativo per l'Avvocatura, vale a dire l'approvazione (con legge n. 247 del 31 dicembre) della riforma della disciplina della professione forense, che interviene dopo oltre 80 anni di vigenza del precedente ordinamento professionale, risalente al R.D.L. n. 1578/1933 e ormai inadeguato a far fronte alle esigenze di una professione che nel corso degli anni si è profondamente modificata.

Certamente non è questa la sede per esaminare i contenuti di detta riforma, ma – e qui richiamo le parole del presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Guido Alpa – è importante sottolineare come la stessa, attraverso una disciplina speciale avente forza di legge, derogatoria del regolamento sulle professioni approvato con d.P.R. n. 137/2012, riconosca e confermi il ruolo primario dell'Avvocatura, ponendola su un piano paritetico con la Magistratura, in conformità ai principi costituzionali e in linea, altresì, con la risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 nella quale si segnalava – in ambito di servizi professionali – la peculiarità dell'attività forense, alla quale occorre garantire autonomia e indipendenza per la salvaguardia non già di interessi di categoria, bensì dei diritti dei cittadini.

Tra le tante disposizioni della nuova legge vorrei ricordare, perché interessa direttamente tutti coloro che operano nel settore del diritto amministrativo, quella in tema di specializzazioni (art. 9), che prevede la possibilità per gli avvocati di ottenere il titolo di specialista in determinati settori di competenza, secondo modalità da stabilire, nel rispetto delle previsioni della legge, con regolamento del Ministro della Giustizia previo parere del CNF.

Indubbiamente anche la legge di riforma della professione forense, come del resto tante altre leggi, non è perfetta e contiene disposizioni sulle quali è auspicabile che vengano adottati idonei correttivi.

Ad esempio, abbiamo registrato molte critiche, soprattutto da parte dei colleghi più giovani, nei confronti dell'art. 22 (in tema di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) che, innovando al precedente regime (il quale continua però ad applicarsi a chi matura i "vecchi" requisiti entro il prossimo triennio), prevede che possano iscriversi nell'Albo speciale: gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione nell'albo ordinario, previa superamento di apposito esame, ovvero gli avvocati iscritti da almeno otto anni che abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e



disciplinata con regolamento del CNF. Si tratta di una norma che persegue evidentemente la finalità, in linea di principio condivisibile, di garantire – nell'interesse dell'assistito – un'adeguata esperienza e qualificazione professionale in capo al difensore che affronta l'ultimo grado del giudizio. Tuttavia è stato da molti obiettato – e sono obiezioni che mi sento di condividere – che essa, da un lato, risulta penalizzante per i giovani colleghi che esercitano la professione da 6, 7 o anche 8 anni e, quindi, non riescono, nella fase transitoria triennale, a maturare il periodo di 12 anni previsto

dalla disciplina previgente per l'iscrizione nell'Albo speciale, rimanendo così soggetti alle nuove regole; dall'altro lato, non tiene conto della peculiarità del giudizio amministrativo.

Nel processo civile o in quello penale, infatti, il ricorso alla Corte di Cassazione introduce il terzo grado di giudizio, che oltretutto, come sappiamo, ha un ambito di cognizione più limitato rispetto alle fasi precedenti, non producendo il cosiddetto "effetto devolutivo".

Nel processo amministrativo, invece, il Consiglio di Stato – che costituisce, appunto, magistratura superiore – è giudice di secondo grado, con piena cognizione sul merito della controversia, in quanto l'appello – come è noto – è un mezzo d'impugnazione di tipo rinnovatorio.

Se si considera che il doppio grado di giudizio rappresenta tendenzialmente il normale sviluppo di ogni vicenda giudiziaria, sia nel campo civile che in quello amministrativo, non c'è dubbio che la normativa in questione costituisca una notevole limitazione per gli avvocati amministrativisti più giovani.

Non voglio unirmi al coro di quanti, purtroppo a ragione, ci ricordano come la professione forense, al pari peraltro di altri settori economici e professionali, stia attraversando un momento certamente difficile, anche a causa della congiuntura economica, ulteriormente aggravata dall'incertezza dell'attuale situazione politica.

Non posso, però, non rimarcare che, in questo contesto, risultano ancor più criticabili alcuni interventi legislativi degli ultimi anni che incidono in maniera fortemente negativa sui costi della giustizia.

Come si è capito mi riferisco soprattutto ai continui aumenti del contributo unificato che – come da più parti segnalato – ha ormai raggiunto valori eccessivi sia rispetto ai costi delle spese giudiziali in Europa, sia rispetto alla situazione economica del nostro Paese.

È un tema che gli avvocati amministrativisti sentono come particolarmente grave in quanto l'eccessivo peso delle spese di giustizia risulta lesivo dell'effettiva accessibilità alla tutela giudiziaria da parte di tutti i cittadini e limitativo del-

l'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione. L'argomento è già stato trattato anche in questa sede lo scorso anno, ma, purtroppo, è ancora di attualità, tenuto conto delle disposizioni delle recenti leggi finanziarie, che hanno ulteriormente innalzato il contributo unificato sia per i giudizi amministrativi ordinari (dove l'importo prescinde dal valore della controversia ed è mediamente più elevato di quello dovuto per i giudizi civili), sia nella materia degli appalti (dove tra l'altro risulta del tutto sproporzionato rispetto a quello dovuto per cause di analogo valore relative ad appalti tra privati: il che, francamente, è del tutto ingiustificato).

Si consideri, poi, che proprio in tema di appalti, mentre ai fini delle parcelle legali il valore della causa (secondo le indicazioni fornite dal CNF) è commisurato al massimo al 10% dell'importo dell'appalto, per il legislatore il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo unificato è "l'importo posto a base d'asta individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara" (v. art. 1, comma 26, della legge n. 228/2012 - legge di stabilità 2013).

Per non parlare del fatto che quest'ultima legge ha previsto, anche nel giudizio amministrativo (come già stabilito per le cause civili), l'aumento del 50% del contributo per le impugnazioni, giungendosi così a valori veramente considerevoli.

E va ancora ricordata l'ulteriore disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2013, a mente della quale "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta (per fortuna non in modo automatico, ma dietro specifica determinazione del Giudice) è tenuta a versare un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale ..." (art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002).

Un'ulteriore sanzione, quindi, a carico di chi ha "osato" rivolgersi alla giustizia, esercitando un diritto costituzionalmente garantito.

Si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, nella dichiarata finalità di rimpinguare le casse dello Stato, finiscono nondimeno per disincentivare il contenzioso: e forse l'obiettivo reale è proprio questo.

Sono ben consapevole che la Corte Costituzionale ha già chiarito che, in questa materia, vige il principio della "discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza" (cfr. Corte Cost., 6/5/2010, n. 164), ma è lecito chiedersi quale sia il limite della "manifesta irragionevolezza".

Tuttavia, sono dell'avviso che si debbano comunque portare avanti tutte le iniziative possibili per porre un freno a questa tendenza, e a tal proposito segnalo che, da parti di colleghi di altri Fori, la questione è stata posta anche all'attenzione della Corte Europea di Strasburgo sui diritti dell'uomo, lamentandosi in particolare la violazione del diritto ad un ricorso effettivo nonché la violazione di fatto del diritto di accesso ad un Tribunale (artt. 6 e 13 della Convenzione).

Non sarebbe la prima volta che la breccia che ha progressivamente fatto crollare costruzioni che, nella giurisprudenza interna, sembravano intangibili, viene aperta dalle pronunce delle Corti europee (si pensi, ad esempio, all'istituto dell'occupazione appropriativa).

Avv. Riccardo Maoli
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Impossibilità di iscrizione all'Albo

Il Consiglio,

Vista la domanda presentata in data 8/10/2012, dal dott. XY, cittadino egiziano, titolo professionale non comunitario, volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati; Vista la documentazione allegata alla domanda stessa; Richiamata la propria precedente delibera in data 29/11/2012, con la quale si è ritenuto che l'istanza suddetta non possa essere accolta, non essendo corredata della documentazione richiesta dalla legge e segnatamente: a) riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero con decreto del Ministero della Giustizia (art. 37, d.lgs. 25/7/1998, n. 286; art. 39, D.P.R. 31/8/1999, n. 394); b) certificato del C.N.F. attestante il superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 9/11/2007, n. 206 nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia 28/5/2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato);

Dato atto che, con la stessa delibera, si è stabilito di comunicare al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis, legge n.

241/1990, i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza e di rinviare a successiva deliberazione l'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, tenuto anche conto delle eventuali osservazioni dell'interessato; Dato atto altresì che con lettera raccomandata a.r. 3/12/2012, ricevuta dal destinatario il 6/12/2012, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che l'interessato non ha formulato osservazioni in merito;

Delibera

di respingere, per le motivazioni di cui in premessa, l'istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dal dott. XY in data 8/10/2012.

Avverso in presente provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di venti giorni dalla notificazione.

Genova, 24 gennaio 2013

Il Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro
Il Consigliere Segretario, Avv. Angelo Ramoino

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013

Ancora una volta l'Ordine degli Avvocati di Genova mi conferisce l'alto onore di rappresentarlo in questa oramai consueta cerimonia nella quale giustamente si ribadisce che, quello tributario, rappresenta il "quarto pilastro" della giurisdizione unitamente a quello Civile, Penale e Amministrativo.

Invero, frequentando le Aule della Giustizia tributaria, si riscontra nell'ambito dei difensori tecnici un incremento della presenza di Avvocati.

E questo è dovuto al sempre maggior "appeal" che la materia tributaria ha sui giovani anche per il diffuso insegnamento delle discipline tributarie nelle Università e per la attivazione di Corsi di specializzazione o Masters in diritto tributario.

Indubbiamente l'Avvocatura costituisce ceto professionale preparato e sensibile anche al profilo tecnico-giuridico (e non solo al contenuto economico e contabile) del rapporto tributario e del processo: la sua auspicata sempre maggior partecipazione non può che essere di stimolo al miglioramento qualitativo del rapporto tributario in generale e del processo tributario in particolare, in collaborazione ovviamente con i sig. Magistrati tributari.


Già i Magistrati Tributari: problema di fondo è quello della loro formazione e corretta retribuzione. Problema, la cui soluzione – a mio avviso – è assolutamente indispensabile e pregiudiziale a qualsiasi riforma del processo tributario.

Anche perché in tal modo – ed alludo soprattutto al problema della retribuzione – si eliminerebbe "un alibi" dietro il quale talora il giudice si nasconde.

Frequentando le aule della Giustizia tributaria di tutta Italia e sentendo anche i commenti e le opinioni dell'Avvocatura, (della quale sono qui portavoce), non posso esimermi dal constatare che il principio della "collegialità" dei Giudici è talora accantonato. Anzi, in taluni casi si ha proprio l'impressione che anche il sig. Relatore abbia appena ritirato ed esaminato il fascicolo. Per converso, a volte si ha invece l'assoluta certezza che il Relatore abbia già "deciso" la causa.

Sia nell'un caso che nell'altro, il fondamentale principio del contraddittorio affidato anche alla discussione orale è assolutamente frustrato.

Nel primo caso, è frustrante discutere la causa davanti a giudici che vengono a conoscere gli atti solo in quel momento, nel secondo, è altrettanto frustrante discutere la causa nella quale il giudice ha "già deciso", non essendo disponibile ad un confronto "vero" che possa modificare una sua più che legittima "opinione" (che non è ancora "decisione") formatasi dalla lettura degli atti processuali.



Per fortuna, sono frequenti casi di "collegi informati" e pronti a recepire le diverse opinioni emesse dalle parti e di giudici che approfondiscono preventivamente la causa e gli atti del processo e quindi sono anche in grado di indirizzare la discussione delle parti verso i profili che ritengono "topici" e suscettibili di ottimale approfondimento.

Anzi, in proposito vorrei farmi latore di una piccola proposta diretta alla migliore ed ottimale organizzazione della pubblica udienza.

La sempre maggior complessità delle questioni che si dibattono nei processi

tributari comporta la necessità della sintetica enunziatura della materia del contendere e cioè della individuazione del contenuto della pretesa impositiva quale espressa nell'atto di imposizione.

A tale sintetica esplicitazione dovrebbe compiutamente provvedere il sig. Relatore che, individuato l'oggetto della pretesa impositiva e le "carte messe in tavola" dalle parti, affida loro il compito di illustrare le rispettive tesi.

Talora, tuttavia, in mancanza di una valida Relazione, è parte ricorrente che, al fine di far comprendere le ragioni delle proprie doglianze, si trova nella necessità di previamente illustrare al Collegio il contenuto della pretesa impositiva.

Ma, questo è il punto: ferma restando la posizione processuale "attore/convenuto" delle parti, v'è da domandarsi se – almeno in relazione a fattispecie impositive complesse – le regole del "giusto processo" non impongano di aprire la discussione orale, richiedendo all'Ente impositore di preventivamente illustrare sinteticamente il (solo) oggettivo contenuto della pretesa impositiva.

Dopo di ciò ciascuna parte potrà addurre le proprie ragioni rispettivamente a censura o a supporto di tale pretesa, secondo le ordinarie "regole" processuali.

A mio avviso, si tratta di una piccola ma pregnante proposta, la cui adozione è affidata alla iniziativa del sig. Presidente, quale titolare del "potere di organizzazione" della udienza e da adottarsi (soprattutto) in relazione a fattispecie impositive complesse per le quali lo stesso Collegio ravvisi la necessità di approfondire l'oggetto della pretesa impositiva, quale emergente dalla Relazione svolta (o peggio ancora quanto meno in assenza di una efficace Relazione).

Si tenga conto che si rinvergono casi di pretese impositive (ad esempio, in materia di abuso del diritto o di "riqualificazione" negoziale) la cui comprensione ed esplicitazione non è agevole e non si vede perché a ciò debba provvedere il difensore del contribuente solo perché nella "normale" dinamica processuale è il "primo" a prendere la parola.

Anzi, ritengo che in taluni casi, lo stesso difensore dovrebbe ritenersi legittimato a richiedere che sia l'Ente impositore ad individuare l'oggetto sintetico della pretesa formulata, costituente l'oggetto del giudizio.

È una proposta che "non costa nulla" né richiede alcun intervento normativo, ma che mi sembra sia indirizzata nel senso del "giusto processo" costituzionalmente garantito.

Un'ultima considerazione: siamo alla vigilia dei nuovi accertamenti "redditometrici" dai quali potrà scaturire una ricostruzione in gran parte presuntiva del reddito delle persone fisiche.

Se si coniuga tale ricostruzione presuntiva con il contenuto dell'accertamento impositivo quale immediato titolo esecutivo, ne deriva una sorta di "miscela esplosiva", idonea a trasformare una "spesa" presunta in una imposta immediatamente pretesa.

Da ciò la necessità che i "giudici di base" utilizzino con

estrema razionalità, il potere cautelare loro assegnato, tenendo conto (particolarmente sotto il profilo del *fumus boni juris*) di tutti gli specifici contesti in cui tale ricostruzione presuntiva si riveli incoerente con la situazione di fatto riscontrata.

Al riguardo, appare particolarmente utilizzabile anche il potere (riconosciuto dall'art. 7, comma 5 d.p.r. 1992, n. 546) di disapplicazione nel caso concreto degli atti amministrativi generali (quale è appunto il D.M. 24 dicembre 2012 sul nuovo redditometro) tenuto conto della specificità "dell'oggetto dedotto in giudizio".

In tal modo, il giudice di merito, quale interprete del "diritto vivente", è chiamato alla importante funzione di adeguamento e adattamento al caso concreto della regola presuntiva, limitandone gli effetti negativi della sua generale ed astratta applicazione.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo

Seconda esposizione al Centro di Cultura

Secondo appuntamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con le mostre dei Colleghi: questa volta è stata Barbara Grasso ad offrire una galleria di fotografie. Sguardi rubati, questo il titolo della mostra, visti attraverso l'obiettivo e l'occhio di Barbara che ha tratteggiato, con semplicità e tanta passione, i ritratti di persone e di luoghi quali Istanbul, New York. Anche la nostra città è stata al centro dell'esposizione, con i suoi caruggi, le chiese, le bellezze nascoste dei particolari. Il tutto attraverso una fotografia che denota grande tecnica ma anche grande cuore dell'autrice. Non a caso la mostra è stata visitata e apprezzata da moltissimi Colleghi, che hanno voluto anche portare a casa uno sguardo rubato, attraverso una donazione al Fondo De Gregori. Le iniziative culturali, infatti, vengono legate sempre ad un'iniziativa benefica per rinnovare, attraverso segni tangibili, lo spirito di colleganza. Giovedì 16 maggio si aprirà l'esposizione di dipinti dell'Avv. Gabriella De Filippis e si chiuderà il 31 luglio.

Avv. Cons. Carlotta Farina e Roberta Barbanera

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 1 Gennaio - Aprile 2013

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca

Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi,

Matteo Camiglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino



Pratica forense e frequenza della Scuola di specializzazione

Il Consiglio,

Sentita la relazione dei Consiglieri Ramoino, Ferrando e Maoli; visto l'art. 1 del d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale così dispone: "Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";

Richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia (in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 5/10/2005, n. 5353; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5/5/2005, n. 3312; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8/7/2005, n. 1153; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2/12/2004, n. 8391; T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. 13/12/2005, n. 1587), i quali possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

la citata norma regolamentare "va interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale"; "Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari (ora 18 mesi), in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis espressa dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione";

nella sostanza, "il legislatore, all'atto della costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha inteso introdurre una disciplina di particolare favore per i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo di pratica necessario per l'accesso alle professioni forensi. In particolare, per quanto concerne l'accesso alle professioni di notaio ed avvocato, ha inteso ridurre di un anno il periodo di pratica necessario per sostenere i relativi esami di abilitazione";

conseguentemente, "i diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l'obbligo di

espletare un periodo consecutivo di due anni [ora 18 mesi] di pratica ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno [ora 6 mesi], e ciò in virtù dell'equiparazione voluta dal legislatore (ed attuata con l'art. 1 del D.M. n. 475/2001) tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense";

"l'effetto "esonerativo" dall'obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge (così come attuata dal D.M. n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica";

"La legge considera equipollente nel limite di un anno la preparazione acquisita attraverso le scuole di specializzazione senza stabilire se la pratica in studio sia propedeutica al corso di specializzazione, o viceversa, e senza imporre che queste attività siano svolte in periodi di tempo contigui o distinti";

Richiamato, altresì, il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense in data 28/5/2010, n. 27, in risposta a quesito formulato dal C.O.A. di Macerata, nel quale il C.N.F., modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di "dovere prendere atto dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio [ora 18 mesi] di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali" e ha conseguentemente invitato i C.O.A. a conformarsi a tale "prevalente indirizzo giurisprudenziale";

tutto ciò premesso,

Delibera

ai fini del compimento del periodo di pratica di 18 mesi per l'accesso alla professione di avvocato e del conseguente rilascio del certificato di compiuta pratica, il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato in ogni caso per il periodo di un anno anche se conseguito in data anteriore all'iscrizione nel registro dei praticanti;

resta comunque fermo l'obbligo di svolgere un periodo di effettivo tirocinio di almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. (...omissis...)

Genova, 18 aprile 2013

Il Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro
Il Consigliere Segretario, Avv. Angelo Ramoino

Regolamentazione degli accessi e delle uscite dal Palazzo di Giustizia

Queste disposizioni sul sistema degli accessi al Palazzo di Giustizia mirano a migliorare il livello di sicurezza complessiva dell'edificio. In particolare, l'istituzione degli accessi riservati, limitando il numero dei flussi in entrata attraverso i varchi destinati al pubblico, consentirà di rafforzare le attività di vigilanza e controllo sugli accessi.

Accessi al Palazzo ed orari di accesso:

Il sistema complessivo degli accessi al Palazzo di Giustizia di Genova è attualmente articolato su tre distinte zone:

- i. Accesso pedonale riservato a magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria su via Bosco;
- ii. Accesso pedonale per avvocati e pubblico su Piazza Portoria;
- iii. Accesso veicolare dal garage su via Pammatone per le persone autorizzate;
- iv. Accesso pedonale al garage, tramite il cancello contiguo al varco d'uscita dei veicoli privati.

a. A partire dal 2 maggio 2013, gli accessi e le uscite sono così regolamentati:

a.1. Accesso su Via Bosco riservato ai magistrati, al personale amministrativo ed al personale in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria;

I magistrati (togati e onorari), i dipendenti amministrativi e gli appartenenti alla Sezione di polizia giudiziaria, in servizio presso gli uffici giudiziari di Genova, dovranno accedere al Palazzo di Giustizia, utilizzando – esclusivamente – il varco riservato di Via Bosco.

(...omissis...)

a.3. Accesso su piazza Portoria per avvocati e pubblico;

L'entrata attraverso i varchi di piazza Portoria è destinata agli avvocati ed al pubblico.

Nello specifico:

- i. gli avvocati, esibendo il tesserino di riconoscimento al personale che effettua la vigilanza, possono fruire dei 2 varchi con la scritta "riservato", posti sulla destra rispetto all'apparecchiatura di controllo pacchi; gli avvocati sprovvisti di tesserino di riconoscimento accederanno attraverso i varchi riservati al pubblico, restando soggetti ai normali controlli esercitati dal Servizio di vigilanza;
- ii. il pubblico utilizza le due porte, o varchi, dotate di rivelatore di metalli, che sono posti ai lati dell'apparecchiatura di controllo pacchi. L'accesso non sarà consentito quando l'apparecchiatura rilevi la presenza di oggetti metallici sulla persona o contenuti in borse o pacchi; e fino a quando non sia stata verificata la natura. Qualora l'apparecchiatura accerti la presenza di oggetti di natura potenzialmente pericolosa, l'ingresso di quella persona sarà consentito solo dopo un ulteriore controllo spontaneo. In queste situazioni, il personale che svolge il Servizio di vigilanza prenderà immediato contatto con il Nucleo Carabinieri del Palazzo di Giustizia.

(...omissis...)

c. Orari

A partire dal 2 maggio 2013, gli orari di apertura e chiusura degli accessi pedonali saranno i seguenti:

c.1. Il portone di Piazza Portoria:

- i. dal lunedì al venerdì sarà aperto dalle ore 8 alle ore 19;
- ii. il sabato sarà aperto dalle ore 8 alle ore 16;
- iii. la domenica sarà aperto dalle ore 8 alle ore 13.

(...omissis...)

Genova 17 aprile 2013

**Il Presidente della Corte d'Appello
Il Procuratore Generale**

**Mario Torti
Vito Monetti**

Seminario Parole in libertà

Due autentiche icone del Foro genovese, gli avvocati Gianni Di Benedetto ed Alfredo Biondi, il 10 aprile hanno inaugurato la serie di incontri, *Parole in libertà*, deliberata dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente.

"Parole" perché la parola, scritta o parlata, è lo strumento dell'arte professionale; "Libertà" perché un Avvocato deve essere libero da condizionamenti.

Finalità di questi incontri, come ha detto il Presidente introducendo i relatori, è rafforzare legami e solidarietà tra le diverse generazioni di avvocati e di ravvivare l'orgoglio dell'appartenenza dando la parola a Colleghi che hanno ono-



rato la professione. Gianni Di Benedetto ed Alfredo Biondi, pur avendo rivestito pubblici incarichi prestigiosi, hanno sempre considerato un irrinunciabile privilegio essere e restare avvocati. Gianni Di Benedetto, che vanta un *cursus honorum* di tutto rispetto (senatore, componente del CSM, componente della Corte Costituzionale quando venne celebrato l'unico processo contro ministri) ha considerato l'apice di questo *cursus* la presidenza del nostro Ordine da lui retto per quattro anni durante i quali - come ha ricordato - il Consiglio ha preso posizioni ferme contro la politicizzazione della Magistratura ed il tentativo di varare una legge che avrebbe introdotto il partitismo nei nostri ordini; Alfredo Biondi (deputato, senatore, più volte ministro, vice presidente della Camera) si è sempre ritenuto un avvocato "prestato" alla politica ed ha continuato ad indossare la toga nelle aule di giustizia in processi celeberrimi tenendo alto il prestigio del foro genovese.



I due relatori hanno narrato, alternandosi, aneddoti, esperienze, ricordi ed hanno mantenuto viva con la brillante oratoria l'attenzione dell'uditorio che ha ripetutamente interrotto con applausi i loro interventi.

Mostra dedicata a Piero Calamandrei

Si è svolta a Roma, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense, dal 14 al 23 marzo, la mostra "Piero Calamandrei - La Fede nel diritto - Avvocatura e Costituzione", in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico "Piero Calamandrei" Istituzione del Comune di Montepulciano.

Quella di Piero Calamandrei è senz'altro una delle figure di giurista più note nel Paese. Il grande pubblico lo conosce come Padre Costituente; i suoi aforismi sono i più citati nei discorsi istituzionali sulla giustizia. Non potrebbe non essere così, solo considerando che ha scritto "Troppi avvocati" nel 1921 e "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" nel 1935: bastano i titoli di queste opere per intuirne la modernità di pensiero.

Tuttavia un grande personaggio riserva sempre qualche grande sorpresa. Si tratta di un documento, inedito fino al 2007, che raccoglie una conferenza del 1940 a Firenze intitolata "La fede nel diritto" e che rappresenta il filo conduttore della esposizione - la prima mai organizzata a Roma - di documenti, manoscritti e foto che ci raccontano il suo percorso di uomo e giurista alla ricerca della libertà, della giustizia, della legalità anche, e soprattutto, nei momenti più critici della storia dell'Italia. Nel percorso della mostra ha preso vita la figura "leggendaria" dell'antifascista, del "cantore della Resistenza", del difensore di Salvemini e, insieme con Nino Sorgi, di quel Danilo Dolci processato per aver invocato il diritto al lavoro, del sagace autore dell'Oratoria dei ciarlatani sulla propaganda fascista, del sostenitore di Non Mollare, del Padre Costituente e del primo presidente del Consiglio Nazionale Forense in epoca repubblicana. Tuttavia l'esposizione, curata insieme con la ni-

PIERO CALAMANDREI
LA FEDE NEL DIRITTO
AVVOCATURA E COSTITUZIONE



pote Silvia Calamandrei, ha avuto il pregio di mostrare anche aspetti più intimi del giurista, figura poliedrica e ironica che continua a sorprendere per tutto il percorso della mostra attraverso i Poemetti della bontà giovanili e la corrispondenza amorosa con Ada, che diventerà sua moglie; i bozzetti e i loghi, disegnati di suo pugno per le pubblicazioni, gli opuscoli per motivare i soldati della I guerra mondiale (ma difenderà i disertori) e le caricature che gli fanno i suoi commilitoni, le cartoline per il figlio, dal fronte della Grande guerra, segnate da amara ironia. "La figura di Calamandrei va al di là del mondo dei giuristi per legarsi ai destini del Paese. È quindi un compagno di viaggio necessario che, a differenza di molti altri Padri Costituenti, sembra non esser figlio del suo tempo, sembra sta-

gliarsi in una dimensione atemporale. E questo suscita sempre interesse", commenta il presidente del CNF Guido Alpa, che ha voluto realizzare la mostra per promuovere soprattutto presso i giovani avvocati, convenuti a Roma per aggiornarsi, l'insegnamento di Calamandrei, avvocato e costituente. "All'Avvocatura egli ha riservato le parole più belle, cito: "l'avvocatura è una professione di comprensione, dedizione, di carità. Nel suo cuore l'avvocato deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri (...). L'avvocato alla vigilia della sentenza non può essere tranquillo: la tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacerata". La sua fede nel diritto sta nell'intenderlo non solo come guida, ma anche come scudo e come ancora di salvezza. E per esser tale deve esser un diritto certo, un diritto giusto, un diritto concreto. Fede significa missione più che mestiere".

Claudia Morelli, Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media del C.N.F.